

COMUNE DI BISTAGNO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UFFICIO TECNICO- Tel. 0144/79865 - Fax 0144/79675

ordinanza n. 17

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che il Comune di Bistagno rientra nella fascia climatica "E" del Regolamento di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi d'energia, in attuazione dell'art. 4, e. 4 della L. 9/1/1991, n. 10, che prevede l'accensione degli impianti di riscaldamento nella durata di 14 ore giornaliere nel periodo 15 Ottobre/15 Aprile;
- che la temperatura risulta al di sotto delle medie stagionali;

VISTO l'art. 5, comma 2, del Decreto Ministero dell'Industria del 07.10.1991, che dà facoltà al Sindaco di autorizzare l'accensione degli impianti in deroga alle disposizioni di Legge;

ASSUNTI i poteri derivatigli dall'art. 50, del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

una proroga nel funzionamento degli impianti termici fino al 30.04.2015 **per un massimo di n. 8 ore giornaliere**, salvo la possibilità di revoca della presente ordinanza in caso di innalzamento stabile delle temperature stagionali.

Della presente ordinanza si darà avviso mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;

Dalla Residenza Municipale, li 27.04.2015



IL SINDACO
MALERBA rag. Celeste